

COPIA

COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 74 DEL 23/06/2014

Oggetto: INTEGRAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 65 DEL 27.11.2009, N. 17 DELL'11.2.2011, N. 6 DEL 14.1.2013 PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 8.10.2009 N. 22 SS.MM.II

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre, del mese di Giugno, per le ore 15:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 18 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO	Assente	MANCINELLI VALERIA - Sindaco	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Assente	MANDARANO MASSIMO	Assente
CRISPIANI STEFANO	Assente	MAZZEO DEANNA ELENA	Presente
D'ANGELO ITALO	Assente	MILANI MARCELLO	Presente
DINI SUSANNA	Assente	MORBIDONI LORENZO	Presente
DIOMEDI DANIELA	Assente	PELOSI SIMONE	Presente
DURANTI MASSIMO	Presente	PISTELLI LOREDANA	Presente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	PIZZI SIMONE	Assente
FANESI MICHELE	Presente	POLENTA MICHELE	Presente
FAZZINI MASSIMO	Presente	QUATTRINI ANDREA	Assente
FINOCCHI BONA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Assente
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	SANNA TOMMASO	Presente
FREDDARA CLAUDIO	Presente	TOMBOLINI STEFANO	Assente
GAMBACORTA MARIA AUSILIA	Assente	TRIPOLI GABRIELLA	Presente
GRAMAZIO ANGELO	Assente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
GRELLONI ROBERTO	Assente	VICHI MATTEO	Presente
LAZZERI CRISTINA	Assente		

Presiede il Presidente MILANI MARCELLO.

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.





DELIBERAZIONE N. 74 DEL 23 GIUGNO 2014

SETTORE GESTIONE EDILIZIA

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 65 DEL 27.11.2009, N. 17 DELL'11.2.2011, N. 6 DEL 14.1.2013 PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 8.10.2009 N. 22 SS.MM.II.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta municipale (deliberazione n. 134 del 1.04.2014- immediatamente eseguibile, identificativo n. 2987784/304), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 18 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore all'Urbanistica.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

La Regione Marche ha approvato la L.R. 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" pubblicata sul BUR Marche n. 96 del 15.10.2009;

Tale normativa, costituisce l'attuazione dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, contenente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia;

L'obiettivo della Legge Regionale è di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell'attività edilizia diretta all'ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell'efficienza energetica;

Ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. n. 22/2009 il Consiglio comunale, in data 27.11.2009, ha approvato la delibera n. 65 con la quale ha fissato le limitazioni e le deroghe ai parametri edilizi previsti all'art. 4 della stessa legge nonché l'ammontare della monetizzazione delle aree da destinare agli standard urbanistici di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/1968;

In data 30.12.2010 sul B.U.R. Marche n. 114 è stata pubblicata la L.R. n. 19 del 21.12.2010 avente ad oggetto: "Modifiche alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22";

L'art. 10 della L.R. n. 19/2010 al comma 1 stabilisce che i Comuni adeguino gli atti adottati ai sensi dell'art. 9 della precedente Legge n. 22/2009, limitatamente



alle disposizioni previste nella stessa Legge n. 19/2010, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale ossia entro il 14.2.2011;

Ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. n. 19/2010 il Consiglio comunale, in data 11.2.2011 ha approvato la delibera n. 17 con la quale ha adeguato i propri atti alle disposizioni previste dalla succitata legge, fissando nuove limitazioni e deroghe ai parametri edilizi;

Vista:

- la richiesta di parere inviato dal Settore Gestione Edilizia del Comune di Ancona alla Regione Marche Servizio Territorio Ambiente relativamente alla possibilità, nonostante sia scaduto il termine prescrizione di 45 giorni previsto dall'art. 9 comma 1 della L.R. n. 22/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010, di integrare la deliberazione del Consiglio comunale sopracitata attenuando i limiti previsti nonché prevedere ulteriori deroghe;
- la nota inerente il parere espresso dalla Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia – P.F. Urbanistica ed Espropriazione, prot. n. 443912/26106/2012/RM/GRM/URB/P del 25.6.2012 nel quale si afferma che: “una volta decorsi i termini i Comuni non hanno perso il potere di attenuare i limiti previsti con le predette deliberazioni di Consiglio comunale, come non hanno perso il potere di rimodulare le deroghe ai parametri urbanistico-edilizi già individuati, al limite, di prevedere ulteriori deroghe, in quanto, in tal modo, non limitando ulteriormente l'applicazione della legge non violano, come sopra esposto, il termine perentorio stabilito dal predetto art. 9 – comma 1”;

Preso atto:

- che a seguito del parere della Regione sopra richiamato, il Consiglio comunale in data 14 Gennaio 2013, ha approvato la delibera n. 6 con la quale ha adeguato i propri atti alle disposizioni previste dalla succitata legge, fissando nuove limitazioni e deroghe ai parametri edilizi;
- che con le già citate delibere consiliari n. 65 del 27.11.2009, n. 17 dell'11.2.2011 e n. 6 del 14.1.2013 sono state stabilite deroghe e limitazioni che hanno dato risposta positiva ai fini dell'applicabilità della legge;

Tenuto conto:

- che, nonostante le deroghe introdotte dalla delibere consiliari sopra citate, in alcune zone del territorio comunale, la L.R. n. 22/2009 ss.mm.ii. trova comunque difficile applicazione, in special modo:
 - a) all'interno del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) che prescrive i perimetri di massimo ingombro dei fabbricati per ogni lotto impedendo di conseguenza gli ampliamenti dei medesimi e riducendo notevolmente la possibilità di applicazione della legge consentendo di fatto solamente sopraelevazioni che,



- per la natura dell'insediamento, di tipo industriale/produttivo/commerciale, non risultano essere funzionali all'uso previsto;*
- b) *ai fabbricati per i quali è prescritta la categoria principale di intervento CPI 3 "Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di integrità della facciata" e CPI4 "Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di riordinamento della facciata" (art. 34 delle NTA del vigente PRG), di fatto non esclusi dalla L.R. n. 22/2009 ss.mm.ii. così come previsto dalla delibera consiliare n. 65 del 27.11.2009 che al punto 2.2 così recita: "che gli interventi di cui alla L.R. n. 22/2009 non sono consentiti sugli edifici che il PRG sottopone alle seguenti categorie di intervento CPI1 - restauro - e CPI17 - corpo di fabbrica da demolire" ma praticamente non applicabili perché le suddette categorie principali di intervento impongono il mantenimento integrale e/o parziale delle facciate e della posizione del tetto impedendo di conseguenza ampliamenti e sopraelevazioni. Pertanto al fine dell'applicazione della L.R. n. 22/2009 e delle successive Delibere di Consiglio è necessario introdurre alcune deroghe per l'applicazione della medesima su tali fabbricati sempre garantendo il pregio e il decoro architettonico ove sia presente e favorendo invece il loro recupero architettonico e funzionale;*

Pertanto si ritiene necessario consentire:

1. *che gli ampliamenti previsti dagli artt. 1 e 2 della L.R. n. 19/2009 ss.mm.ii., realizzati all'interno delle aree comprese nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.), Art. 63 ZT21 "Produttiva di nuovo impianto", possono derogare dalla sagoma di massimo ingombro indicata nell'Elaborato R1 del P.I.P. rispettando comunque:*
 - a) *l'allineamento dei fronti principali;*
 - b) *le distanze indicate dall'art. 9.7 delle NTA del vigente PRG;*
2. *la deroga, al di fuori delle Zone A, alle categorie principali di intervento CPI3 e CPI4, assicurando però la conservazione o la ricostruzione della facciata principale e degli elementi architettonici della medesima e previo parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia comunale;*

Ritenuto per i motivi citati che sia opportuno confermare quanto previsto dalle delibere consiliari n. 65 del 27.11.2009, n. 17 dell'11.2.2011 e n. 6 del 14.1.2013, omettendo in questa sede le premesse dei citati atti, e adeguandola con l'aggiunta di quanto esplicitato ai commi precedenti;

Viste la L.R. n. 22/2009 così come modificata dalla L.R. n. 19/2010, le NTA del vigente PRG, il Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune di Ancona;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale



- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che quanto stabilito con le delibere n. 65 del 27.11.2009, n. 17 dell'11.2.2011 e n. 6 del 14.1.2013 rimane tutt'oggi valido in ogni loro parte;
- 3) di integrare le delibere n. 65 del 27.11.2009, n. 17 dell'11.2.2011 e n. 6 del 14.1.2013 con le seguenti deroghe:
 - gli ampliamenti previsti dall'art. 1 della L.R. n. 19/2009 ss.mm.ii., realizzati all'interno delle aree comprese nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.), Art. 63 ZT21 "Produttiva di nuovo impianto", possono derogare dalla sagoma di massimo ingombro indicata nell'Elaborato R1 del P.I.P. rispettando comunque:
 - a) l'allineamento dei fronti principali;
 - b) le distanze indicate dall'art. 9.7 delle NTA del vigente PRG;
 - al di fuori delle Zone A, è ammessa la deroga alle categorie principali di intervento CPI3 "Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di integrità della facciata" e CPI4 "Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di riordinamento della facciata (art. 34 delle NTA del vigente PRG) assicurando però la conservazione o la ricostruzione della facciata principale e degli elementi architettonici della medesima e previo parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia comunale;
- 4) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, è il Dirigente del Settore Gestione Edilizia l'Arch. Giacomo Circelli.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D. Lgs. 196/2003) E DELLE "LINEE GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" PER FINALITA' DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (Deliberazione del Garante n. 17 del 19.4.2007).

*Il Dirigente del Settore Gestione Edilizia
F.to Arch. Giacomo Circelli*

Al termine della trattazione, il Presidente pone ai voti l'emendamento alla proposta presentato dall'Assessore all'Urbanistica (prot. n. 56324 del 30/5/2014), già distribuito in copia a tutti i Consiglieri, sul quale sono stati espressi i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile e che si allega al presente atto.

Con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:



Presenti:	18	
Favorevoli:	18	
Contrari:	=	
Astenuti:	=	
Non partecipanti al voto:	=	

l'emendamento è **approvato**.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: <<INTEGRAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 65 DEL 27.11.2009, N. 17 DELL'11.2.2011, N. 6 DEL 14.1.2013 PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 8.10.2009 N. 22 SS.MM.II.>>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 sia sulla proposta che sull'emendamento, qui allegati;

ACQUISITO il parere della 2^a Commissione consiliare espresso in data 16/5/2014;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

TENUTO CONTO dell'emendamento approvato;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	18	
Favorevoli:	18	
Contrari:	=	
Astenuti:	=	
Non partecipanti al voto:	=	

APPROVA

la proposta di deliberazione di cui all'oggetto nel testo, modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento, qui allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;



con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	18	
Favorevoli:	18	
Contrari:	=	
Astenuti:	=	
Non partecipanti al voto:	=	

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *

ALLEGATI

- Testo della proposta approvato;
- Parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta;
- Emendamento dell'Assessore all'Urbanistica;
- Parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sull'emendamento.



TESTO APPROVATO

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 65 DEL 27.11.2009, N. 17 DELL'11.2.2011, N. 6 DEL 14.1.2013 PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 8.10.2009 N. 22 SS.MM.II.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

La Regione Marche ha approvato la L.R. 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" pubblicata sul BUR Marche n. 96 del 15.10.2009;

Tale normativa, costituisce l'attuazione dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, contenente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia;

L'obiettivo della Legge Regionale è di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell'attività edilizia diretta all'ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell'efficienza energetica;

Ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. n. 22/2009 il Consiglio comunale, in data 27.11.2009, ha approvato la delibera n. 65 con la quale ha fissato le limitazioni e le deroghe ai parametri edilizi previsti all'art. 4 della stessa legge nonché l'ammontare della monetizzazione delle aree da destinare agli standard urbanistici di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/1968;

In data 30.12.2010 sul B.U.R. Marche n. 114 è stata pubblicata la L.R. n. 19 del 21.12.2010 avente ad oggetto: "Modifiche alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22";

L'art. 10 della L.R. n. 19/2010 al comma 1 stabilisce che i Comuni adeguino gli atti adottati ai sensi dell'art. 9 della precedente Legge n. 22/2009, limitatamente alle disposizioni previste nella stessa Legge n. 19/2010, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale ossia entro il 14.2.2011;

Ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. n. 19/2010 il Consiglio comunale, in data 11.2.2011 ha approvato la delibera n. 17 con la quale ha adeguato i propri atti alle disposizioni previste dalla succitata legge, fissando nuove limitazioni e deroghe ai parametri edilizi;



Vista:

- la richiesta di parere inviato dal Settore Gestione Edilizia del Comune di Ancona alla Regione Marche Servizio Territorio Ambiente relativamente alla possibilità, nonostante sia scaduto il termine prescrizione di 45 giorni previsto dall'art. 9 comma 1 della L.R. n. 22/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010, di integrare la deliberazione del Consiglio comunale sopraccitata attenuando i limiti previsti nonché prevedere ulteriori deroghe;
- la nota inerente il parere espresso dalla Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia – P.F. Urbanistica ed Espropriazione, prot. n. 443912/26106/2012/RM/GRM/URB/P del 25.6.2012 nel quale si afferma che: “una volta decorsi i termini i Comuni non hanno perso il potere di attenuare i limiti previsti con le predette deliberazioni di Consiglio comunale, come non hanno perso il potere di rimodulare le deroghe ai parametri urbanistico-edilizi già individuati, al limite, di prevedere ulteriori deroghe, in quanto, in tal modo, non limitando ulteriormente l'applicazione della legge non violano, come sopra esposto, il termine perentorio stabilito dal predetto art. 9 – comma 1”;

Preso atto:

- che a seguito del parere della Regione sopra richiamato, il Consiglio comunale in data 14 Gennaio 2013, ha approvato la delibera n. 6 con la quale ha adeguato i propri atti alle disposizioni previste dalla succitata legge, fissando nuove limitazioni e deroghe ai parametri edilizi;
- che con le già citate delibere consiliari n. 65 del 27.11.2009, n. 17 dell'11.2.2011 e n. 6 del 14.1.2013 sono state stabilite deroghe e limitazioni che hanno dato risposta positiva ai fini dell'applicabilità della legge;

Tenuto conto:

- che, nonostante le deroghe introdotte dalla delibere consiliari sopra citate, in alcune zone del territorio comunale, la L.R. n. 22/2009 ss.mm.ii. trova comunque difficile applicazione, in special modo:
 - a) all'interno del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) che prescrive i perimetri di massimo ingombro dei fabbricati per ogni lotto impedendo di conseguenza gli ampliamenti dei medesimi e riducendo notevolmente la possibilità di applicazione della legge consentendo di fatto solamente sopraelevazioni che, per la natura dell'insediamento, di tipo industriale/produttivo/commerciale, non risultano essere funzionali all'uso previsto;
 - b) ai fabbricati per i quali è prescritta la categoria principale di intervento CPI 3 “Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di integrità della facciata” e CPI4 “Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di riordinamento della facciata” (art. 34 delle NTA del vigente PRG), di fatto non esclusi dalla L.R. n. 22/2009 ss.mm.ii. così come previsto dalla delibera consiliare n. 65 del 27.11.2009 che al punto 2.2 così recita: “che gli interventi di cui alla L.R. n. 22/2009 non sono consentiti sugli edifici che il PRG sottopone alle seguenti



categorie di intervento CPI1 – restauro – e CPI17 – corpo di fabbrica da demolire” ma praticamente non applicabili perché le suddette categorie principali di intervento impongono il mantenimento integrale e/o parziale delle facciate e della posizione del tetto impedendo di conseguenza ampliamenti e sopraelevazioni. Pertanto al fine dell’applicazione della L.R. n. 22/2009 e delle successive Delibere di Consiglio è necessario introdurre alcune deroghe per l’applicazione della medesima su tali fabbricati sempre garantendo il pregio e il decoro architettonico ove sia presente e favorendo invece il loro recupero architettonico e funzionale;

Pertanto si ritiene necessario consentire:

1. che gli ampliamenti previsti dagli artt. 1 e 2 della L.R. n. 22/2009 ss.mm.ii., realizzati all’interno delle aree comprese nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.), Art. 63 ZT21 “Produttiva di nuovo impianto”, possono derogare dalla sagoma di massimo ingombro indicata nell’Elaborato R1 del P.I.P. rispettando comunque:
 - a) l’allineamento dei fronti principali;
 - b) le distanze indicate dall’art. 9.7 delle NTA del vigente PRG;
2. la deroga, al di fuori delle Zone A, alle categorie principali di intervento CPI3 e CPI4, assicurando però la conservazione o la ricostruzione della facciata principale e degli elementi architettonici della medesima e previo parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia comunale;

Ritenuto per i motivi citati che sia opportuno confermare quanto previsto dalle delibere consiliari n. 65 del 27.11.2009, n. 17 dell’11.2.2011 e n. 6 del 14.1.2013, omettendo in questa sede le premesse dei citati atti, e adeguandola con l’aggiunta di quanto esplicitato ai commi precedenti;

Viste la L.R. n. 22/2009 così come modificata dalla L.R. n. 19/2010, le NTA del vigente PRG, il Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune di Ancona;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che quanto stabilito con le delibere n. 65 del 27.11.2009, n. 17 dell’11.2.2011 e n. 6 del 14.1.2013 rimane tutt’oggi valido in ogni loro parte;
- 3) di integrare le delibere n. 65 del 27.11.2009, n. 17 dell’11.2.2011 e n. 6 del 14.1.2013 con le seguenti deroghe:
 - gli ampliamenti previsti dall’art. 1 della L.R. n. 22/2009 ss.mm.ii., realizzati all’interno delle aree comprese nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.), Art.



63 ZT21 "Produttiva di nuovo impianto", possono derogare dalla sagoma di massimo ingombro indicata nell'Elaborato R1 del P.I.P. rispettando comunque:

- a) l'allineamento dei fronti principali;
 - b) le distanze indicate dall'art. 9.7 delle NTA del vigente PRG;
- al di fuori delle Zone A, è ammessa la deroga alle categorie principali di intervento CPI3 "Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di integrità della facciata" e CPI4 "Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di riordinamento della facciata (art. 34 delle NTA del vigente PRG) assicurando però la conservazione o la ricostruzione della facciata principale e degli elementi architettonici della medesima e previo parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia comunale;
- 4) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, è il Dirigente del Settore Gestione Edilizia l'Arch. Giacomo Circelli.

PROPOSTA N. 298 77 84/304 DEL 31/03/2014


OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
<p>INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 65 DEL 27/11/2009, N. 17 DEL 11/02/2011, N. 6 DEL 14/01/2013 PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 08.10.2009 N. 22 SS.MM.II.</p>	
SERVIZIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
SETT.:	U.O.:
<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.</p> <p>Data <u>28/03/2014</u></p> <p>Il Responsabile del Settore Gestione Edilizia Giacomo Circelli</p>
<p>Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	
<p>IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' TECNICA</p>	<p>Sulla presente proposta di deliberazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. - Dichiara che la presente proposta COMPORTA / NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente. <p>Annotazioni:</p> <p>Data <u>28/03/2014</u></p> <p>Il Dirigente del Settore Gestione Edilizia Giacomo Circelli</p>



7 11.3
ARGOMENTO N. 401
ALL'ODG DEL CONSIGLIO

COMUNE DI ANCONA

COMUNE DI ANCONA PROTOCOLLO GENERALE
30 MAG 2014
N. 56324



Al Presidente del Consiglio
e p.c. Al Sindaco
Al Segretario Generale
+ Segret. Cons. ←

EMENDAMENTO

alla proposta di deliberazione iscritta al n. 401/2014 dell'OD.G. del Consiglio Comunale relativa a:
INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 65 DEL 27/11/2009, N. 17 DEL 11/02/2011, N. 6 DEL 14/01/2013 PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. R. 08.10.2009 N. 22 SS.MM.II .

ed in particolare nel testo della delibera

- alla pag. 3 punto 1) del paragrafo che ha per inizio : "PERTANTO: si ritiene che...." di sostituire la dicitura LR 19/2009 , erroneamente digitata, con la dicitura LR 22/2009,
- alla pag. 4 punto 3) primo comma di sostituire la dicitura LR 19/2009 , erroneamente digitata, con la dicitura LR 22/2009.


Quanto sopra a seguito di rilevazione di mero errore materiale; si puntualizza che l'emendamento non ha alcun riflesso sulle previsioni di entrate.

li 30/05/2014

Assessore all'Urbanistica
Pierpaolo Siedari

Sull'emendamento di cui sopra si esprimono i seguenti pareri (vedi retro):

Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

<p>IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITÀ TECNICA</p>	<p>Sulla presente proposta di emendamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.- Dichiaro che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente. <p>Annotazioni:</p> <p>Data 30/5/14</p> <p>Il Dirigente dello Sportello Unico Integrato Giacomo Circelli</p> 
<p>IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITÀ CONTABILE</p>	<p>Sulla presente proposta di emendamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria mediante assunzione di impegno di € al cap. /az. bil. "....."- Non occorre esprimere parere di regolarità contabile. <p>Annotazioni:</p> <p>Data</p> <p>Il Dirigente del Settore Ragioneria Dott.ssa Daniela Ghiandoni</p>

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MILANI MARCELLO

Il Segretario Generale
F.to CRUSO GIUSEPPINA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.


Ancona, **2 LUG 2014**

Il Responsabile U.O. Consiglio
(F.to Lolita Rosolani)

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ancona, **2 LUG 2014**

Il Responsabile U.O. Consiglio
(Lolita Rosolani)



Il presente atto è divenuto esecutivo il 23/06/2014

ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
- per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> SETTORE | GESTIONE | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> EDILIZIA | | |
| <input type="checkbox"/> AREA DELLA CITTA' E DEL | | <input type="checkbox"/> |
| TERRITORIO | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |